



COMUNE DI TALANA



*Comune di Talana
Provincia dell'Ogliastra*

Prot. n. 0001490/2013/9/4

Spett.le

Prefettura di Nuoro

Via Deffenu,60
08100 Nuoro

Ministero Sanità e Servizi Veterinari
00100 Roma

Assessorato Regionale Igiene e Sanità
Via Roma,221
09100 Cagliari

Comando Stazione Carabinieri Talana
Comando Corpo Forestale e V.A

Via Macomer 08048 Tortolì
Comando Guardia di Finanza Arbatax

Comando NAS
Via Roma 57 Sassari

Aziende UU.SS.LL. della Sardegna

n° 1-07100 Sassari – n° 2 -07026 Olbia – n° 3- 08100 Nuoro –
n° 4 – 08045 Lanusei – n° 5 – 09170 Oristano – n° 6 – 09025 Sanluri –
n° 7 -09013 Carbonia – n° 8 – 09100 Cagliari;

Sindaci Comuni di:

Arzana- Barisardo - Baunei - Cardedu- Elini-Gairo-Girasole-
Ilbono-Jerzu-Lanusei-Loceri-Lotzorai-Osini-
Perdasdefogu-Seui-Tertenia-Tortolì-Triei-Ulassai-Urzulei-
Ussassai-Orgosolo-Villagrande Strisaili.

Oggetto: Trasmissione ordinanza Sindacale n. 9 del 15/03/2013- Abbattimento Suini sieropositivi da Peste Suina Africana.

In allegato alla presente, si trasmette , per gli adempimenti di competenza, l'ordinanza indicata in oggetto.

Talana 19/03/2013



L' Operatore di P.M
Renzo Perino



COMUNE DI TALANA

Provincia Ogliastra

FOTOCOPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Tel. 023 ...

Tel. 023 ...

023
81023/13

il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria

COMUNE DI TALANA

[Signature]

SETTORE :

**Unita Amministrativa\Ufficio
Sindaco**

Responsabile:

Tegas Franco

ORDINANZA N.

9

in data

15/03/2013

OGGETTO:

**ORDINANZA SINDACALE PER PESTE SUINA AFRICANA -
SEQUESTRO E ABBATTIMENTO AZIENDA CABRAS ALBERTO**

[Signature]



IL SINDACO

Vista la comunicazione del Servizio Veterinario della ASL n.4, acquisita ns protocollo n°1392 del 14/03/2013, che segnala la presenza di sieropositività per Peste Suina Africana in alcuni animali specie suina, col cod. aziendale n. 016OG168 ubicata in località "Prinnettu" di questo Comune di cui è proprietario il Sig. Cabras Alberto Angelo, nato a Talana il 17/10/1979, Cod. Fiscale CBRLRT79R17L036E ivi residente in Via Principe Umberto;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e ss.mm.ii;

Vista la Legge 23 gennaio 1968 n. 34;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 231;

Vista la Legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298;

Vista la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;

Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

Visto il Reg. CE n. 1774/2002;

Visto il Reg. CE n. 811/2003;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la Legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la O.M. 1968;

Visto il REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.10.2009;

Visto il Decreto Legislativo n. 54 del 20.02.2004;

Visto il DAIS N. 69 del 18/12/2012;

Visto il Regolamento (CE) n. 1774/2002;

Visto il Regolamento (CE) n. 811/2003/CE della Commissione;

ORDINA

- Il sequestro dell'allevamento citato nelle premesse con affidamento in custodia cautelare al medesimo proprietario;
- l'abbattimento entro cinque giorni, in loco dei soli suini risultati Sieropositivi e presenti nell'azienda identificata col codice aziendale 016OG168 ed appartenenti al proprietario descritto in premessa o ad altri proprietari che tengono suini nella medesima azienda



succitata ed identificata col codice aziendale 016OG168;

- l'immediato controllo sierologico di tutti gli animali restanti;
- che le carcasse degli animali abbattuti o morti devono essere distrutte per incenerimento o, qualora fosse possibile, per sotterramento in loco: tali operazioni devono essere effettuate in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'agente patogeno;
- Il sotterramento delle carcasse degli animali abbattuti o materiale e rifiuti di qualsiasi natura deve essere fatto in terreni adeguati ad evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità tale che i carnivori non possano accedervi.
- La disinfezione e disinfezione dell'azienda;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che, notificata ai proprietari degli animali destinatari della presente e trasmessa alla A.S.L. n. 4 di LANUSEI e agli altri enti interessati, entra immediatamente in vigore.

1. In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione alla presente, emanata ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265 la violazione è punita con la sanzione pecuniaria che va da €. 516,45 a €. 2.582,27;
2. Chiunque contravvenga all'obbligo d'abbattimento degli animali e soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a €. 154,94 per ogni capo non abbattuto;
3. La violazione delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 317/96 è punita ai sensi dell'articolo 358 del T.U. LL.SS, approvato con R.D. 1265 del 1934, come modificato dall'art. 16 del D.L.vo 196/99 con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo di € 9.296,22;
4. Per le restanti violazioni alle prescrizioni al DAIS N.A_36 del 02sct2011 si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320, i contravventori sono soggetti ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della L.218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 a un massimo di € 1.291,14.

Talana il 15/03/2013

IL SINDACO
Tejas Franco